1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 336

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 29 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	43	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	66	31	16

I signori, ai quali scade l'associazione col 31 dicembre e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, n° 20, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 2668 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Viste le deliberazioni de' comuni di Orti e Reggio di Calabria, la prima in data de' 24 maggio 1862, e la seconda de' 18 aprile 1863, nonchè quella del Consiglio provinciale della Calabria Ultra 1ª del 1° ottobre 1862;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. Dal 1° gennaio 1866, il comune di Orti sarà soppresso ed aggregato alla città di Reggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2669 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge comunale e provinciale de' 20 marzo 1865;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ripaberarda in data de' 30 agosto 1863, del Consiglio comunale di Castignano in data de' 9 luglio 1863 e del Consiglio provinciale di Ascoli-Piceno in data de' 13 marzo 1863;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal 1° gennaio 1866 il comune di Ripaberarda sarà soppresso ed aggregato al comune di Castignano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2670 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno;

Visto l'art. 14 della nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo scorso;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Fossombrone e Montalto Tarugo in data 7 settembre e 18 novembre 1861 e quella del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A partire dal 1° gennaio 1866 il comune di Montalto Tarugo sarà soppresso ed aggregato a quello di Fossombrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI

Il numero 2671 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino e il Codice per la marina mercantile, colle modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici;

Visti i Nostri decreti del 25 giugno 1865, numeri 2360 e 2364, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni riguardanti la trascrizione degli atti relativi alle navi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Della trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi.

Art. 1. Chi richiede la trascrizione dell'atto di vendita di una nave, deve presentarne all'uffizio dell'autorità marittima compartimentale dove è iscritta la nave due copie autentiche se si tratta di atto pubblico, e due esemplari se si tratta di scrittura privata.

Le sottoscrizioni delle scritture private debbono essere autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Gli atti seguiti in paese estero debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 2. L'autorità marittima compartimentale fa annotazione sopra un registro giornaliero (modulo n° 1) della fatta domanda di trascrizione.

Conserva nell'uffizio una delle copie o degli esemplari presentati, assegnandovi un numero d'ordine progressivo.

Restituisce l'altra copia od esemplare a chi richiede la trascrizione, indicandovi il giorno della seguita consegna e il numero d'ordine che gli venne assegnato giusta il modulo n° 10.

Questa dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall'impiegato che riceve la domanda di trascrizione.

Gli atti saranno riuniti in volumi.

Art. 3. L'impiegato di cui è cenno nell'articolo precedente trascriverà immediatamente sulla matricola delle navi e nella colonna corrispondente alla nave cui si riferisce l'atto, un sunto delle principali disposizioni dell'atto medesimo e la data di esso.

Vi indicherà il giorno e l'anno in cui l'atto venne presentato, apponendovi la sua sottoscrizione.

La detta matricola sarà conforme al modulo n° 2.

Art. 4. Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie del Regno possono presentarsi per la trascrizione, quantunque non sia stata ancora pagata la tassa di registro cui il titolo è soggetto.

In tale caso però il richiedente deve presentare una terza copia al suddetto impiegato, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa all'uffiziale incaricato della riscossione della detta tassa.

Art. 5. Se la vendita ha luogo in paese estero, il console deve far trascrivere l'atto sul registro modulo n° 3.

L'uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di vendita trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo numero 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'art. 2.

Art. 6. Gli amministratori della marina mercantile, e gli uffiziali consolari all'estero faranno annotazione sull'atto di nazionalità della seguita vendita conformemente al modulo n° 4.

Art. 7. Per la vendita di porzione della nave saranno osservate le stesse formalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 8. Per la trascrizione delle sentenze che attribuiscono la proprietà della nave e per quella degli altri atti che trasferiscono tale proprietà, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

CAPO II.

Della trascrizione del contratto di pegno.

Art. 9. Se l'atto di pegno è fatto nel Regno, chi ne richiede la trascrizione deve uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1.

Si osserveranno anche le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 10. Se l'atto di pegno è fatto all'estero, chi ne richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria consolare del luogo dove si trova la nave, due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'articolo 1.

La trascrizione si farà sul registro modulo n° 3, e saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 11. L'annotazione sulla matricola della nave sarà fatta in conformità del modulo n° 5.

CAPO III.

Della trascrizione del contratto di cambio marittimo.

Art. 12. Chi richiede la trascrizione dell'atto di prestito e cambio marittimo, deve farne la domanda all'autorità marittima compartimentale del luogo dove è stipulato l'atto medesimo, uniformandosi alle disposizioni dell'articolo 1.

Se l'atto è stipulato in un compartimento diverso da quello dove è iscritta la nave, l'amministrazione di marina deve registrare nel giornale modulo n° 1 la richiesta trascrizione e trasmettere copia dell'atto all'amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave, e la detta amministrazione farà eseguire le volute annotazioni sul registro n° 2 in conformità del modulo n° 6.

Art. 13. Se il prestito a cambio marittimo è fatto all'estero, chi richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria del consolato del luogo dove è stipulato, due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'articolo 1.

La trascrizione si farà sul registro modulo n° 3, e saranno osservate le disposizioni dell'articolo 5.

L'uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n° 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'articolo 2.

Art. 14. Se il prestito a cambio marittimo è fatto in paese estero dove non abbia sede un uffiziale consolare nè altri che ne faccia le veci, l'uffiziale consolare più vicino cui è trasmessa copia autentica del contratto, deve eseguirne la trascrizione sul registro modulo n° 3.

L'uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di prestito a cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 13.

Art. 15. La cancellazione delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo sarà fatta sui relativi registri, con nota di annullamento conforme al modulo n° 7, in seguito al deposito fatto delle relative quitanze o sentenze.

Le sottoscrizioni apposte ai titoli prodotti per la cancellazione dovranno essere autenticate in conformità dell'articolo 1.

Non si farà luogo alla cancellazione delle note di trascrizione quando gli atti relativi presentino dubbiezze.

CAPO IV.

Della trascrizione dei contratti di costruzioni di navi.

Art. 16. Chi richiede la trascrizione di un contratto per la costruzione di navi ed i relativi patti, spiegazioni, modificazioni, variazioni e rivocazione dei medesimi, deve farne la domanda all'autorità del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, presentandone due copie od esemplari in conformità delle disposizioni dell'articolo 1.

L'amministrazione farà trascrivere sul registro modulo n° 8 la domanda, uniformandosi alle disposizioni dell'articolo 2.

Art. 17. La trascrizione delle dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte sia del committente, sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, si farà nel registro modulo n° 8 del compartimento dove è stato trascritto il contratto o fatta la dichiarazione di costruzione, e saranno osservate le formalità stabilite nei detti articoli 1 e 2.

Art. 18. La trascrizione delle quietanze dipendenti dagli atti anzidetti deve essere fatta nei modi e nelle forme indicati nei precedenti articoli.

La parte richiedente la trascrizione delle dette quietanze deve presentare una terza copia od esemplare per servire al rilascio dell'atto di nazionalità della nave.

Art. 19. La autorità incaricata di rilasciare l'atto di nazionalità della nave può richiedere altri atti suppletivi quando l'atto di quietanza presenti dubbi ed incertezze, o quando non sia in accordo con le obbligazioni precedentemente stabilite dalle parti.

Disposizioni generali.

Art. 20. Gli estratti delle risultanze del registro matricola, o certificati delle fatte trascrizioni, si rilascieranno ai richiedenti giusta il modulo n° 9.

Art. 21. I titoli presentati per la trascrizione saranno custoditi tanto dall'autorità marittima, quanto dall'uffiziale consolare all'estero in volumi separati secondo le seguenti categorie:

1° I contratti di costruzione e cessione di partecipazione e loro quietanze.

2° Quelli di vendita o altrimenti dichiarativi o traslativi di proprietà.

3° Quelli di pegno.

4° Quelli di prestito a cambio marittimo.

5° Gli atti portanti risoluzione di pegno o di prestito a cambio marittimo.

I registri indicati coi moduli n° 2, 3 e 7 saranno provvisti delle rispettive rubriche alfabetiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

P. CORTESE.
D. ANGIOLETTI.

Il numero 2673 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'AITLIA

Visto il reale decreto del 3 novembre 1861, n° 303;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le sezioni temporanee delle cessate tesorerie generali di Napoli e di Palermo sono soppresse a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Art. 2. Il direttore compartimentale del Tesoro di Napoli e quello di Palermo cureranno che sieno condotte a compimento le operazioni già attribuite alle soppresse sezioni temporanee per la compilazione dei conti a tutto l'esercizio 1861.

A questo scopo verranno aggregati alle direzioni compartimentali del Tesoro di Napoli e di Palermo quel numero d'impiegati in disponibilità che sarà reputato necessario al pronto compimento delle operazioni medesime.

Art. 3. Gl'impiegati in attività di servizio che si trovano addetti alle sezioni temporanee che vengono soppresse, saranno posti in disponibilità dal 1° gennaio 1866, secondo le norme stabilite dalla legge dell'11 ottobre 1863, n° 1500.

E quelli in disponibilità che vengano aggregati alle direzioni del Tesoro di Napoli e Palermo riceveranno l'indennità stabilità dall'articolo 8 della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il numero 2675 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno;

Visto l'art. 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo ultimo;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Benevento in data 4 ottobre 1862, e quelle dei Consigli comunali di Bagnara, Montorso, Pastene, Perillo, S. Marco a Monti e S. Angelo a Cupolo colla data 24 agosto stesso anno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. I comuni di Bagnara, Montorso, Pastene, Perillo e S. Marco a Monti sono soppressi ed aggregati a quello di S. Angelo a Cupolo a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2676 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno;

Visto l'articolo 14 della nuova legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Monteacuto, Montecalvo, Quintodecimo, S. Maria del Tronto ed Acquasanta in data 21 giugno, 9 agosto, 15 giugno, 17 agosto, 19 aprile 1863, e 6 marzo ultimo, nonchè quella del Consiglio provinciale di Ascoli-Piceno in data 1° novembre 1863;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A partire dal 1° gennaio 1866 i comuni di Monteacuto, Montecalvo, Quintodecimo, S. Maria del Tronto sono soppressi ed aggregati a quello di Acquasanta, ritenute per quanto riflette il comune di S. Maria, le condizioni apposte nella deliberazione 6 marzo ultimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI

Il numero 2677 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865:

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Mordano de' 23 maggio 1861 e 6 giugno 1862 del Consiglio comunale d'Imola del 27 giugno 1862, e quella del Consiglio provinciale di Bologna del 1° ottobre 1862;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal 1° gennaio 1866 la parte della parrocchia di Bubano, che ora appartiene al comune di Imola, sarà invece aggregata al comune di Mordano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

NATOLI.

Il numero 2678 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Visto l'art. 15, alinea, della nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Filattiera e Bagnone in data 12 giugno e 1° luglio 1862, e quella del Consiglio provinciale di Massa-Carrara del 12 settembre 1861;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le borgate Roccasigillina, Cavallana, Fusignano e Gigliana sono staccate dal comune di Bagnone ed unite a quello di Filattiera, a partire dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2679 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 15 della legge comunale e provinciale dei 20 marzo 1865;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di S. Pietro in Casale dei 24 marzo 1862 e di Malalbergo del 17 aprile 1862, non che quella del Consiglio provinciale di Bologna del 19 luglio del medesimo anno;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal 1° gennaio 1866 le tre frazioni di Gavoseto, Cenacchio e Maccaretola cessando di appartenere al comune di Malalbergo, faranno parte del comune di S. Pietro in Casale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2680 *della raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Viste le diverse istanze della maggioranza degli elettori delle frazioni di Sant'Agnello e Trasaella per essere distaccati dal comune di Piano di Sorrento e costituiti in separato comune;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Napoli de' 5 settembre 1862 e 24 settembre 1863;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal 1° gennaio 1866 le frazioni di Sant'Agnello e di Trasaella, distaccandosi dal comune di Piano di Sorrento, costituiranno un distinto comune sotto il nome di Sant'Agnello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

NATOLI.

Il numero 2681 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno;

Veduto l'articolo 15 della nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, n° 2248;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa in data 5 settembre 1864, e quella del Consiglio provinciale del 22 ottobre successivo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La frazione dell'attuale comune di Ragusa, denominata Ragusa inferiore, è costituita in comune distinto, conservando la stessa sua denominazione di *Ragusa inferiore.*

Il Nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto, e d'attendere a tutti i provvedimenti necessari per la delimitazione dei territori dei predetti due comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2682 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roccadebaldi in data 14 maggio 1865;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 5 settembre dello stesso anno;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il capoluogo del comune di Roccadebaldi è trasferito nella borgata Crava.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Regolamento organico del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

(*Continuazione* — Vedi numero 335)

Art. 22. Le guardie non potranno per qualsiasi ragione essere destinate a servizi estranei a quelli inerenti alla istituzione del corpo.

CAPITOLO IV. — *Pene.*

Art. 23. Le infrazioni alle leggi, ai regolamenti, ed alla disciplina saranno punite colle seguanti pene:

1° Coll'ammonizione;

2° Coll'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni 40;

3° Colla sospensione temporanea dell'ufficio e dello stipendio;

4° Colla perdita e retrocessione del grado;

5° Coll'espulsione dal corpo;

6° Coll'incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. 24. Sono punite secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè coll'esportazione d'armi dal corpo;

2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto.

Art. 25. Sono puniti coll'ammonizione e cogli arresti nella sala di disciplina, secondo le circostanze:

1° L'inesattezza e la negligenza nel disimpegnare il proprio dovere, o nel render conto ai superiori delle mancanze dei subalterni;

2° L'assenza non autorizzata;

3° Introdurre nella caserma, senza plausibile motivo persone estranee al corpo, l'introduzione indebita nella caserma, od il traffico di commestibili, vino ed altro;

4° I modi ingiuriosi verso un subalterno, ed ogni abuso, anche lieve, di autorità a suo riguardo;

5° Il tener tresche scandalose, l'intolleranza ed i modi sconvenienti verso chiunque, e in generale ogni mancamento alla disciplina.

Art. 26. Sono puniti con gli arresti nella sala di disciplina, colla sospensione temporanea nell'ufficio e nello stipendio, colla perdita e retrocessione del grado:

1° Le mancanze accennate nel precedente articolo se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva;

2° L'ubbriacarsi, il contrarre debiti che non possono soddisfarsi, il giuoco illecito, il trattenersi in pubblici stabilimenti se non per servizio comandato;

3° La trascuranza nella conservazione delle armi e del vestiario;

4° L'abuso di autorità presso chicchessia.

Art. 27. Giusta l'art. 20 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, si puniscono colla pena della espulsione dal corpo i graduati o le guardie che accettino una retribuzione o regalo, la trascuranza sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'omissione volontaria dei medesimi.

Art. 28. Sono puniti coll'incorporazione nei cacciatori franchi per terminare la ferma, o per un tempo anche minore, secondo le circostanze:

1° Il graduato o guardia ch'abbia violato il segreto;

2° I recidivi nel disordine, reputati incorreggibili con sole pene disciplinari;

3° La istigazione alla diserzione od alla insubordinazione;

4° L'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie nè da vie di fatto;

5° La violazione degli arresti, il dar prove di viltà in servizio;

6° L'assenza non autorizzata oltre le 48 ore;

7° La vendita o l'imprestito delle armi, e degli oggetti componenti la divisa senza speciale autorizzazione;

8° Il contrarre matrimonio durante il servizio;

9° Il rifiuto a compiere i propri doveri, quando il non prestarvisi, può essere cagione di disordine od interrompere il buon andamento del servizio.

Art. 29. Il comandante di compagnia, il maresciallo, il brigadiere ed il comandante di drappello possono infliggere la pena dell'ammonizione e degli arresti nella sala di disciplina fino a giorni 10, riferendone al sotto-prefetto, questore o delegato di pubblica sicurezza.

Gli arresti in sala di disciplina oltre i 10 giorni saranno ordinati dal sotto-prefetto, questore o delegato di pubblica sicurezza, riferendone al prefetto.

Ove la punizione, per ragione della gravità della mancanza, abbia a protrarsi oltre i giorni 20 se ne farà rapporto al prefetto, il quale solo ha la facoltà di infliggere il massimo della pena.

Art. 30. La sospensione temporanea dello stipendio alla guardia, appuntato, vice-brigadiere e brigadiere potrà venire inflitta dal sotto-prefetto, questore o delegato di pubblica sicurezza riferendone al prefetto che ne determinerà la durata.

Per le guardie non potrà eccedere i giorni 20.

La sospensione priva anche il graduato dei distintivi del grado. Essa non può durare più di due mesi, nel qual tempo il graduato percepirà la paga di semplice guardia, e ne dovrà prestare il servizio.

Art. 31. Le mancanze disciplinari commesse dai comandanti e marescialli d'alloggio potranno essere punite colla sospensione degli uffici per la durata non maggiore di due mesi, che potrà infliggere il prefetto, informandone il Ministero.

I comandanti ed i marescialli sospesi hanno l'obbligo di compiere quei servigi che saranno loro comandati dall'autorità superiore, e percepiranno durante la sospensione solo metà dello stipendio.

Art. 32. Quantunque le guardie ed i graduati restino sospesi dalla paga per pene inflitte, conforme è stabilito nei precedenti articoli, pure il Governo corrisponderà sempre per intiero lo stipendio, dovendosi versare le ritenute per il tempo della sospensione nella cassa d'economia per essere erogate secondo le norme prescritte dall'articolo 40.

Art. 33. La perdita o retrocessione nel grado è ordinata dal Ministero dell'interno, sulla relazione del prefetto, se si tratta di comandanti, marescialli d'alloggio o brigadieri. È ordinata dal prefetto, se si tratta di vice-brigadieri od appuntati.

Il graduato retrocesso non può essere ripristinato nel grado che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile.

Tutte le punizioni saranno annotate in apposito registro.

Art. 34. In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina, incaricato di dare ragionata deliberazione allorchè si tratta di gravi inflizioni disciplinari, punibili colla espulsione dal corpo o coll'invio ai cacciatori franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due ufficiali dell'esercito destinati dal comandante del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratto a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente scelto dal prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 35. I due ufficiali dell'esercito prenderanno posto nel Consiglio di disciplina immediatamente dopo quello del consigliere di prefettura.

Avendosi a riunire il Consiglio, il prefetto della provincia ne darà avviso in tempo opportuno all'autorità militare competente.

Art. 36. Il Consiglio delibererà sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'interno, al quale si invierà perciò una copia di tutto il processo.

Art. 37. Per l'invio ai cacciatori franchi dei graduati o guardie, per il loro debito di massa, vestiario e corredo, si osserveranno le disposizioni emanate nelle circolari 15 maggio e 12 agosto 1863, numeri 10,275-86, dal Ministero dell'interno.

Art. 38. Se contro un graduato od una guardia sia spiccato mandato di cattura, come imputato di reato punibile con pena del carcere o maggiore, il prefetto ordinerà la sospensione infino che sia noto l'esito del processo.

La condanna a qualsiasi pena trae seco di pien diritto l'espulsione dal corpo.

Nel tempo in cui il graduato o la guardia è sottoposta a processo, il prefetto potrà accordargli un sussidio, che poi si verrebbe a diffalcare dallo stipendio non percepito. Nel caso che in giudizio l'imputato risultasse innocente, gli verranno corrisposti gli arretrati in ragione soltanto della metà dello stipendio, quante volte però venga riammesso in servizio.

Quand'anche dai tribunali siano assoluti, il prefetto ne riferirà tosto al Ministero, il quale si riserba di prendere quelle deliberazioni che crederà più opportune nell'interesse del decoro e della disciplina del corpo.

CAPITOLO V. — *Ricompense.*

Art. 39. Le azioni segnalate di coraggio ed i servizi straordinari saranno titoli di preferenza in occasione di promozioni.

Art. 40. In ogni provincia saranno raccolte, per cura e sotto responsabilità dei questori e delegati di pubblica sicurezza in una cassa di economia, tutte le somme che verranno ritenute ai graduati e guardie, in conseguenza delle pene inflitte dagli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.

I medesimi questori o delegati, in ogni semestre, verificate le somme esistenti in cassa, ne riferiranno al Ministero, per mezzo della prefettura, proponendo la erogazione fra i graduati e le guardie che siensi distinte con atti di valore e nella osservanza della disciplina.

Art 41. Giusta l'art. 23 della legge 20 marzo 1865 intorno alla pubblica sicurezza, le guardie ed i graduati che in adempimento dei loro doveri avessero diritto ad onorificenze o rimunerazioni, saranno in tutto pareggiate ai militari, colle norme vigenti per l'esercito.

Saranno quindi accordati i seguenti premi per i qui appresso specificati arresti, cioè:

Per un militare dichiarato disertore . L. 25
Per un iscritto dichiarato renitente . . » 50
Per un fuggitivo dalle galere . . . . . » 50
Per un fuggitivo dalle carceri condannato oltre 20 anni . . . . » 30
Per un fuggitivo dalle carceri condannato a pena inferiore . . . . » 10
Per l'arresto di un contumace condannato alle galere od al carcere . . . { da 1 a 5 anni » 6; da 5 a 10 anni » 10; da 10 a 20 anni » 15; oltre i 20 anni » 30 }
Per l'arresto di un contumace condannato alla galera perpetua . . . . » 30
Per un condannato a morte . . . . . . » 40

Art. 42. I graduati o guardie hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali per le contravvenzioni di finanze, per contravvenzioni alla caccia, ed alle leggi per i pesi e misure, o per altri rami di servizio.

Questi premi, come quelli indicati nel precedente articolo, saranno ripartiti senza distinzione di grado fra gli agenti di pubblica sicurezza che eseguirono l'operazione, che dà diritto ai premi stessi.

Art. 43. Il prefetto, qualora abbiano luogo segnalate azioni di coraggio, potrà, indipendentemente dagli articoli precedenti, riferire al Ministero, proponendo in favore dei graduati o delle guardie una straordinaria gratificazione.

Art. 44. Allorquando i graduati e le guardie abbiano ad essere comandate per il buon ordine in occasione di feste da ballo od altre, promosse da appaltatori o da privati, saranno rimunerati in lire 3 per individuo se la festa non è protratta oltre la mezzanotte, e di lire 5 per ciascuno se duri più oltre.

La rimunerazione verrà anticipata da coloro che promuoveranno la festa all'uffizio di pubblica sicurezza, che ne fa il riparto nella guisa che crederà più conveniente, riferendone al prefetto.

CAPITOLO VI. — *Indennità per le traslocazioni e per le trasferte.*

Art. 45. In caso di mutamento di residenza per ragioni di servizio, sono gratuitamente accordati ai graduati e guardie ed alle loro mogli e figli i mezzi di trasporto in terza classe sulle ferrovie e piroscafi, non che il trasporto gratuito dei loro mobili estensibili per i celibi fino al peso di chilogrammi trenta, e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi sessanta.

Saranno inoltre accordate le indennità di 1 50 ai celibi, e lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie o piroscafi. — Il giorno è calcolato per 24 ore, e le frazioni eccedenti il quarto verranno computate per intiero.

Se il tramutamento di residenza avviene per ragioni affatto particolari, le spese relative saranno a carico dell'individuo.

Art. 46. Quando i graduati e le guardie traslocati fossero costretti a viaggiare per le strade ordinarie, in mancanza delle ferrovie o piroscafi, sarà loro corrisposta una indennità ai celibi di centesimi 20 per ogni chilometro di strada ordinaria, e di centesimi 35 agli ammogliati o vedovi con prole.

Art. 47. Quantunque per principio generale le guardie debbano essere destinate ai servizi interni nei siti ove hanno l'ordinaria loro residenza, pur tuttavia quando il Ministero lo autorizzi potranno venir destinate:

1° In un altro drappello per prestarvi sussidio;

2° In un Comune ove non siavi drappello, e dove addivenga necessaria la presenza delle guardie per fatti speciali, come in occasione di fiere e feste, ovvero quando la pubblica sicurezza sia gravemente turbata;

3° In servizio di colonna mobile per l'inseguimento ed arresto di malfattori.

Art. 48. Nel primo caso del precedente articolo verrà loro corrisposto, a titolo di indennità, il rimborso delle spese di casermaggio, quando venga provato che non venne ad essi fornito.

Negli altri due casi spetterà un'indennità giornaliera di lire 1 alla guardia, e di lire 1,50 ai graduati, la quale sarà corrisposta dai prefetti sull'apposito fondo.

In tutti i casi preveduti nel precedente articolo verrà accordato alle guardie e graduati il posto gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi; e nel caso segnato al n° 1 dello stesso articolo, sarà concessa inoltre l'indennità per le vie ordinarie siccome è stabilito dall'art. 46 del presente regolamento.

Art. 49. Il servizio di semplice pattuglia, anche fatto fuori del Comune di ordinaria residenza, e così qualunque altro servizio diverso da quelli indicati nel precedente articolo, non darà diritto ad alcuna indennità.

Art. 50. Sarà in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di affidare alle guardie l'accompagnamento dei mentecatti, fanciulli e donne, o il portare lettere urgenti per servizio d'ordine pubblico, quando non si potesse fare uso dell'arma dei RR. Carabinieri. Questo servizio darà diritto alla indennità ed ai mezzi di trasporto secondo le norme stabilite dall'art. 45 del presente regolamento.

Se dovranno accompagnarsi prostitute, l'indennità verrà pagata coi fondi sanitari; se mentecatti, dalla famiglia dei medesimi; e quando questa non potesse per mancanza di mezzi, verrà pagata dai Comuni ove i mentecatti hanno domicilio legale.

Art. 51. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai comandanti per i quali il ministero si riserba di determinare il compenso secondo i casi.

CAPITOLO VII — *Pensioni.*

Art. 52. I graduati e guardie hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione:

a) Quando hanno compiti 30 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 15 anni di servizio;

b) Quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

c) Quando dopo 15 anni di servizio fossero dispensati dal servizio, e quando dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riduzione del Corpo.

Art. 53. La misura della pensione, cui hanno diritto i graduati e guardie, è determinata dalla tabella annessa alla legge 20 marzo 1865 intorno alla sicurezza pubblica, pure inserta sotto il n° 2 nel presente regolamento.

In essa tabella è del pari stabilita la misura della pensione spettante alle vedove ed ai figli dei graduati e guardie di pubblica sicurezza.

Art. 54. Il collocamento a riposo sarà dato indistintamente con decreto ministeriale, tanto per i comandanti, marescialli d'alloggio e brigadieri, come per gli altri graduati e guardie.

Art. 55. Rimangono applicabili al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

a) Le disposizioni del titolo II e V della legge 14 aprile 1864 per le pensioni degli impiegati civili;

b) E quelle contenute nel relativo regolamento approvato con R. Decreto 24 aprile stesso anno, N. 1747.

Art. 56. Fra le cause che la legge per le pensioni degli impiegati civili contempla per la perdita del diritto al conseguimento della pensione, si intenderanno comprese per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza pure quelle della espulsione dal Corpo e dell'arruolamento nei cacciatori franchi.

Art. 57. Conformemente al disposto del 3° alinea dell'art. 23 della legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica, i diritti a pensioni che spettano alle guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie, o per morte incontrate in servizio, saranno regolati colle norme stabilite per l'esercito dalla legge 27 giugno 1850, dal regio decreto 15 agosto 1852 e dalla legge 7 febbraio 1865.

Art. 58. Le domande per far valere i diritti a pensione per ferite o malattie incontrate in servizio saranno presentate al comandante di compagnia o drappello, di cui da ultimo faceva parte il richiedente, e le medesime verranno corredate di tutti i documenti prescritti dal R. decreto in data 15 agosto 1852.

Il comandante di compagnia o drappello trasmetterà le domande ed i relativi documenti al questore, sotto-prefetto o delegato di 1ª classe della sicurezza pubblica.

Art. 59. In presenza del questore, sotto-prefetto, o delegato di pubblica sicurezza e coll'intervento del comandante di compagnia o drappello, e di un impiegato dell'amministrazione di pubblica sicurezza che faccia le veci di segretario, la guardia richiedente sarà sottoposta ad una visita di due medici civili, addetti possibilmente ad un pubblico stabilimento.

I medici rilascieranno un certificato nel quale siano indicate tutte le circostanze volute dall'art. 7 del precitato R. decreto 15 agosto 1852.

Art. 60. Quando il risultato della visita sia favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda, coi documenti e col parere del questore, sotto-prefetto o delegato di pubblica sicurezza, sarà comunicata al prefetto della provincia.

Il prefetto farà procedere in sua presenza alla visita del richiedente per mezzo di altri due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico stabilimento, coll'assistenza di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza, il quale adempirà all'incarico di segretario.

Indi, lo stesso prefetto trasmetterà al Ministero dell'interno il certificato e verbali di visita ed i documenti comunicatigli, col suo parere.

Art. 61. Le vedove e le famiglie delle guardie morte in causa di servizio, per far valere i loro titoli al conseguimento della pensione o sussidio, dovranno presentare domanda al prefetto della provincia in cui prestava servizio il defunto, corredandola dei documenti richiesti dal regio decreto 15 agosto 1852.

Il prefetto, esaminati la domanda ed i documenti coll'intervento di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza, li accompagnerà al Ministero dell'interno, col suo parere.

Art. 62. Prima di statuire in ordine alle domande presentate dalle guardie a dalle loro famiglie per conseguire pensione o sussidio in causa di ferite, malattie o di morte incontrate in servizio, il Ministero dell'interno comunicherà la pratica al Consiglio superiore di sanità militare per il suo parere.

CAPITOLO VIII. — *Divisa ed armamento.*

Art. 63. La divisa, gli oggetti di piccolo corredo e l'armamento dei graduati e guardie sono stabiliti nell'annessa tabella n° 3, e nei disegni modelli *A* e *B*.

Nella medesima tabella è fatta distinzione degli oggetti che sono a carico delle guardie e di quelli cui provvede il governo.

Art. 64. I graduati e le guardie debbono sempre indossare la divisa ed aver cura che sia tenuta in modo decente. Nei primi sei mesi dalla data dell'ammissione, le guardie potranno essere autorizzate a vestire la divisa di allievo stabilita nella suddetta tabella.

I comandanti, sotto la propria responsabilità, potranno permettere che le guardie vestano alla borghese quando lo richieggano ragioni di servizio, o ne facciano speciale domanda le autorità di pubblica sicurezza.

Questa autorizzazione si farà con ordine scritto del comandante, e non potrà valere che per il solo servizio che l'ha motivata.

Art. 65. In caso di travestimento le guardie debbono essere munite dell'ordine suddetto, vidimato e timbrato dall'ufficio di pubblica sicurezza per farsi all'uopo riconoscere.

Art. 66. Saranno a carico dei graduati e delle guardie tutte le spese per riparazioni alle armi, quando il deterioramento delle dette armi venga fatto indipendentemente dal servizio.

Il governo compenserà ai medesimi il deterioramento dei propri oggetti, ogni qualvolta si possa provare che questo ebbe luogo per cagione di servizio.

CAPITOLO IX. — *Casermaggio ed ordinario.*

Art. 67. Le guardie di pubblica sicurezza saranno possibilmente accasermate.

Art. 68. Le spese per affitto dei locali di caserma, per le riparazioni ed il servizio di casermaggio sono intieramente a carico dei comuni dove risiedono le guardie, come prescrive la legge del 20 marzo 1865 intorno alla pubblica sicurezza.

Art. 69. Vi sarà una caserma in ciascuna località ove verrà raccolta la compagnia o drappello; e questo sistema possibilmente sarà anche adottato dove gli uffizi di questura si suddividono in sezioni.

Art. 70. Le caserme dovranno essere poste nel sito più adatto per sorvegliare la città per quanto è possibile esenti da ogni comunicazione ad estranei e provviste di due uscite. Esse dovranno contenere un numero di stanze adatte ad alloggiare tutte le guardie che compongono la compagnia o drappello.

Il comandante o capo-posto, avrà due camere, una da letto e l'altra di servizio.

Vi sarà nella caserma una sala di riunione per l'istruzione del drappello o compagnia.

Un'altra sala per la mensa comune.

Una cucina adattata.

Una camera per il magazzino del vestiario e delle armi.

Una o due camere di disciplina per le guardie in punizione.

Due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne detenute, quando non siasi già provveduto con altri appositi locali.

Art. 71. Nelle principali stazioni, vi sarà nelle caserme una camera che servirà per posto di guardia.

Una legnaia.

Un celliere.

Una fontana od un pozzo provvisto di buona acqua ed a sufficienza con tutto l'occorrente per attingerla.

In mancanza del pozzo o fontana nel medesimo locale, il comune dovrà provvedervi a sue spese, mediante il trasporto in caserma dell'acqua occorrente.

Si farà ogni opera perchè vi sia annesso un cortile il quale possa servire agli esercizi militari, ed alla scuola delle armi ed alla ginnastica.

Art. 72. Ogni caserma avrà sulla porta esterna lo stemma di S. M. colla leggenda: *Guardie di Pubblica Sicurezza*, che sarà provvisto a spese del comune.

Art. 73. Ove non fosse possibile, per mancanza di locale, o per cause di ordine e di disciplina, provvedere dell'alloggio in caserma una parte degli agenti di una compagnia o drappello, i comuni hanno l'obbligo a proprie spese, di procurare loro alloggio fuori di caserma, o pagare una indennità corrispondente all'ordinario prezzo di pigione; se trattasi di un comandante maresciallo, o capo-posto, in ragione di due camere, e di una sola, se trattasi di una guardia o di altro graduato.

Art. 74. Gli oggetti di casermaggio che i comuni hanno l'obbligo di somministrare per ogni graduato o guardia son quelli descritti nell'annessa tabella n° 4.

La fornitura dei medesimi avrà luogo dietro richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, le quali ne daranno consegna con inventario ai comandanti di compagnia o drappello che ne sono responsabili della conservazione.

Art. 75. Le guardie ed i graduati, compresi i brigadieri, riuniti in compagnia o drappello sono obbligati al vitto in comune.

Si fa solo eccezione per gli ammogliati e per i vedovi con prole.

Ove presso qualche drappello non fosse attuabile la detta prescrizione, per circostanze speciali, i questori e i delegati di pubblica sicurezza potranno accordar loro la dispensa finchè durino i medesimi impedimenti.

Art. 76. Ogni individuo rilascierà sul soldo una ritenuta straordinaria in ragione di lire 5 mensili. Di questa ritenuta sarà formata un'apposita massa per ogni individuo, fino alla concorrenza di lire 30, i cui fondi non potranno essere impiegati che nelle anticipazioni delle spese occorrenti per l'ordinario.

L'amministrazione di questi fondi verrà affidata ai comandanti sotto la sorveglianza dei questori e delegati di pubblica sicurezza.

Art. 77. I questori o i delegati di pubblica sicurezza, d'accordo coi comandanti, stabiliranno le quantità e qualità delle razioni e dei pasti, le ore in cui avranno luogo i medesimi, i modi più opportuni per la provvista dei commestibili, e determineranno inoltre, al principio di ciascun mese, a quanto debba ammontare la spesa giornaliera del rancio per ogni individuo.

La spesa giornaliera verrà inscritta in apposita nota che verrà dipoi affissa in caserma perchè le guardie ne possano prendere notizia.

Art. 78. Alla fine di ogni mese, tenuto conto dei giorni di presenza all'ordinario di ciascuno individuo e della somma stabilita cui dovrà concorrere ognuno, si determinerà la spesa che dev'esser prelevata sulla paga, avendo cura di non toccar la massa di cui è detto nell'art. 76.

Art. 79. Gl'individui assenti per servizio, od ammalati, oltre le 24 ore, non dovranno concorrere alla spesa d'ordinario.

La parte di coloro che sono in licenza va a profitto della massa comune.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

AVVISO DI CONCORSO.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra di diritto penale e procedura penale e quella di patologia speciale medica, e clinica medica vacanti nella università di Pavia;

Veduti gli articoli 57, 58, 59, e 60 della legge 13 novembre 1859;

Si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande e i titoli entro tutto il mese di marzo del 1866 a questo Ministero.

La domanda deve essere scritta in carta bollata e contenere l'indicazione della qualità e del domicilio del candidato, e l'esplicita sua dichiarazione se intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per ambedue le forme contemporaneamente, non essendo ammessa la dichiarazione di concorrere per esame nel caso solamente in cui non si riconoscano sufficienti i titoli. Si dovrà unire alla domanda l'elenco descrittivo dei documenti che la corredano.

Non si ammetteranno le domande che pervenissero dopo trascorso il termine sovra fissato.

Per la cattedra di patologia speciale medica e di clinica medica il candidato per esame, o per titoli ed esame dovrà subire un esperimento clinico al letto del malato oltre la dissertazione e la lezione.

Firenze 20 novembre 1865.

Il Direttore capo della 3ª divisione
GARNERI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a pre

sentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato ed essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, li 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
GARNERI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di chimica organica vacante nell'Università di Torino.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra suddetta, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta da bollo, coi titoli ai quali intendono di appoggiarle descritte in apposito elenco al Ministero della pubblica istruzione entro tutto il mese di aprile del 1866.

Le domande devono contenere la dichiarazione esplicita dell'aspirante se intenda concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo, con avvertenza di segnarvi chiaramente il nome, le qualità e il domicilio. Scaduto il termine, come sopra fissato, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Firenze, il 20 dicembre 1865.

Il Direttore-Capo della 3ª Divisione
GARNERI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

In rettificazione dello Stato *A.* annesso alla notificazione del 31 ottobre 1865, relativa all'estrazione delle obbligazioni create col R. editto 27 maggio 1834, si avverte, che invece del numero 21,576 deve leggersi il numero 25,176.

Firenze addì 28 dicembre 1865.

Il Direttore Generale.
F. MANCARDI.

CORRISPONDENZE DALL'ESTERO

— Scrivono da Montevideo:

È cosa sommamente grata il vedere le testimonianze di simpatia e di riconoscenza che ha saputo meritarsi la flottiglia italiana prestando, con nobile ed operosa sollecitudine, assistenza e sollievo agli abitanti, di ogni nazionalità, della provincia di Corrientes, nelle tristi peripezie che accompagnarono la ritirata dell'esercito paraguayano.

Noi dobbiamo andar lieti che, dovunque si presenta l'occasione di un dovere di umanità da compiere, la bandiera italiana si distingua per efficaci e premurosi servigi.

I giornali di Montevideo vanno a gara nel lodare il contegno tenuto dal comandante *la Veloce*, e pubblicano un'istanza di quaranta famiglie spagnuole indirizzata al sig. Creuss, ministro di S. M. la Regina di Spagna presso il governo della repubblica argentina, nella quale, dopo aver fatto un luttuoso quadro della trista situazione di Corrientes, esposta per lo spazio di sei mesi e giorni ai rigori del blocco, esprimono nei seguenti termini la loro gratitudine per l'assistenza loro prestata dal comandante della flottiglia italiana, in assenza di un agente consolare spagnuolo che li proteggesse:

« I sudditi italiani, signor Ministro, in mezzo alle loro affizioni hanno avuto il conforto di essere protetti da quattro legni sui quali inalberavasi la loro bandiera nazionale, dalla quale, lo confessiamo con dolce ed inesprimibile riconoscenza, noi abbiamo ricevuto tutti quei benefizi ch'è stato possibile di prestarci e con la massima buona volontà e gentilezza. »

Ringraziamenti non meno sentiti venivano fatti dal ministro degli affari esteri della repubblica argentina con una nota indirizzata al ministro residente d'Italia a Montevideo della quale siamo lieti di poter pubblicare la traduzione:

Ministero degli affari esteri.

« Buenos Ayres 8 novembre 1865.

A S. E. il Comm. R. Ulisse Barbolani, ministro residente di S. M. il Re d'Italia.

Sig. ministro,

S. E. il presidente della repubblica mi ha incaricato d'indirizzare la presente a V. E. affine di esprimerle la sua gratitudine per i nobili e distinti servigi resi dal comandante la cannoniera di S. M. il Re d'Italia *la Veloce* alla popolazione indigena ed estera della provincia di Corrientes, supplicandola di far sapere al governo del regno d'Italia che S. E. il presidente della repubblica desidera vivamente che gli si presentino occasioni di poter corrispondere a questi servigi facendo qualunque cosa sarà in suo potere di fare.

Colgo quest'occasione per rinnovarle ecc.

firmato RUFINO DE ELIZALDE.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — I giornali inglesi pubblicano il seguito della corrispondenza officiale fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti relativamente all'affare dell'*Alabama*. Ecco le due ultime:

Il signor Adams al conte di Clarendon:

« Legazione degli Stati Uniti.

« Londra 21 novembre 1865.

« Milord, ho l'onore d'informare vossignoria che le note provocate dalla proposta relativa ad una commissione alla quale dovrebbe esser affidato l'incarico di studiare certe categorie delle dimande cagionate dalle recenti difficoltà della situazione degli Stati Uniti, sono state soggetto di un attento esame per parte del mio governo.

« Persistendo, come persiste il mio governo, nell'opinione che le dimande state presentate, e che il molto onorevole vostro predecessore, il conte Russell, ha di prima giunta creduto bene di escludere da ogni esame, sono giuste e ragionevoli, io sono incaricato di dire che egli non vede punto la necessità di tardare a rispondere in modo completo alla proposta stata fatta da sua signoria nella sua lettera statami indirizzata il 30 agosto scorso.

« Ho adunque ordine di informare vostra signoria che la proposta del governo di sua maestà relativa alla istituzione di una commissione mista è rispettosamente rifiutata.

« Prego vossignoria di aggradire le assicurazioni della più alta considerazione colla quale ho l'onore di essere, ecc.

« CARLO FRANCESCO ADAMS. »

« Il conte Clarendon al signor Adams.

« Foreing-Office 2 dicembre 1865.

« Signore; ho l'onore di accusar ricevuta della di lei lettera del 21 scorso, relativa a quella che le è stata indirizzata il 3 dello scorso mese dal mio predecessore.

« Nella di lei lettera vi sono molte asserzioni che io sarei pronto a contestare se il governo di sua maestà non fosse convinto che non vi può essere alcun vantaggio a prolungare la discussione di materie già completamente trattate, e che continuata potrebbe alterare le relazioni fra l'Inghilterrra e gli Stati Uniti; due nazioni che per la origine comune, e per gli interessi reciproci devono desiderare di rimanere unite coi vincoli della più intima amicizia.

« Il governo ed il popolo inglese sono animati da questo desiderio, ed il governo di sua maestà non dubita punto che non sia pari il desiderio del governo e del popolo degli Stati Uniti.

« Sicchè astenendomi da ogni discussione sulle espressioni della di lei lettera, e delle quali mi è impossibile ammettere la esattezza, ciò nulla meno nel chiudere questa corrispondenza devo fare osservare che durante la guerra non è partito da nissun porto inglese neppure un solo bastimento armato per mettersi in crociera contro il commercio degli Stati Uniti, e devo sostenere che la fu così durante il corso di tutta la guerra civile che or non è molto ha turbato gli Stati Uniti; guerra che nissuna nazione più della inglese gode di veder terminata.

« Il governo britannico ha costantemente e lealmente adempiuto tutti i doveri che gli erano imposti come potenza neutra, e non si è giammai dipartito da quegli obblighi che gli erano prescritti dal diritto internazionale.

« La prego di voler aggradire, ecc.

« CLARENDON. »

— A Three-Cups-Hotel ebbe luogo il *meeting* dell'associazione liberale.

L'assemblea era numerosa; lord Campbell, antico rappresentante del borgo, prese la parola; cominciò dal domandare quale dovesse essere oggidì lo scopo della riforma; questo partito deve riposarsi sui trionfi riportati, o cercare delle nuove lotte, correre dei nuovi pericoli? E se non deve arrestarsi, quale dovrà essere il campo della sua azione? Non si può negare che ottenuti una volta dei grandi risultati resta meno a fare.

È passato il tempo in cui esisteva la schiavitù nelle colonie, in cui i contribuenti avevano poca influenza sulle corporazioni, quando una legge demoralizzatrice pesava sul capitale e sul lavoro nazionale e il grano straniero era respinto nei porti, e quando il commercio non poteva servirsi sui mari dei bastimenti che più gli convenivano, quando infine mancava ogni protezione al ragazzo che lavorava nelle fabbriche.

Riportandosi a queste grandi questioni vi sono dei riformatori che forse sono tentati di sospirare la concitata violenza di quei giorni di lotta, e che preferiscono andar in traccia del godimento del bene ottenuto e delle delizie del riposo.

Sarebbe invero fortuna lo scoprire delle riforme onorevoli, e tali che si potessero introdurre senza pericolo, e se l'uomo che può far nascere l'erba là dove non ve ne era è un benefattore della società, altrettanto e più lo è colui che scopre una dozzina di miglioramenti realizzabili, allora quando sembra che il Parlamento non abbia più nulla che fare.

L'oratore accenna quindi un certo numero di miglioramenti che egli crede realizzabili: come l'unificazione delle leggi sul matrimonio, la salubrità della città, la revisione dei regolamenti per la nomina degli impiegati.

Parlando della politica estera, l'oratore dice che nissuno può farsi meraviglia vedendo l'Inghilterra amare la pace.

La forza della sua marina, la disciplina della sua armata assicurano l'Inghilterra dai pericoli della guerra.

L'opinione di chi pretende che il *Foreign office* aumenti i rischi di guerra, non è troppo fondata.

Dal 1822 al 1827 il signor Canning non ha cessato di tener lontana la guerra colla sua diplomazia rompendo delle alleanze, creando nuove combinazioni, celando le sue risorse, facendo mostra delle sue armi.

Lord Palmerston è stato per tre volte ministro degli esteri, e non vi ebbe mai guerra. Quando fu formato il Belgio, quando fu stabilita la quadruplice alleanza, quando fu chiamata al trono la regina di Spagna, quando venne salvato don Miguel, quando la Turchia fu difesa contro l'Egitto, la Gran Brettagna impedì la guerra.

La politica estera non mena adunque alla guerra; essa è un antidoto contro la guerra.

L'oratore fa l'elogio della politica di lord Canning come favorevole al sistema dell'equilibrio europeo; ma del resto, egli dice, esiste un altro mezzo per mantenere questo equilibrio, e questo mezzo, caduti i Borboni, è l'alleanza colla Francia. (*Morning Advertiser*)

BELGIO. — Si scrive da Bruxelles in data 23 dicembre:

Nella sua seduta di ieri il Senato ha chiusa la discussione generale sul bilancio degli affari esteri e delle finanze; oggi ebbe luogo quella sugli articoli.

Uno dei membri avendo dimandato al governo di favorire con qualche sussidio la marina mercantile, il sig. Ory rammentò gli sforzi inutili dello Stato per eccitare la navigazione nazionale, e dimandò che il governo profittando della lezione del passato lasciasse all'attività dei privati la cura di far prosperare il commercio marittimo del Belgio.

Il ministro degli esteri, sig. Rogier, rispose che egli riteneva che la riduzione delle tasse di tonnellaggio, di pilotaggio, di naturalizzazione, come i grandi lavori di pubblica utilità compiti in questi ultimi anni permettano al commercio marittimo del Belgio di svilupparsi purchè i negozianti dieno prova di perseveranza e di energia.

Questo incidente è di un qualche interesse, perchè Leopoldo II ha sempre desiderato che si estendesse la marina mercantile belga, e che si creasse una squadra da guerra per proteggere i bastimenti ed i nazionali, e per tener alta la bandiera del Belgio nei lontani luoghi dove non è conosciuta, e gettar così le basi di qualche stabilimento che servisse allo sfogo dei prodotti dell'industria.

Si parla di compiere nella capitale dei grandi lavori di pubblica utilità. Il nuovo re vuole segnalare il suo trono col rendere salubre il soggiorno di Bruxelles, e si dice che a tale scopo si è formata una società.

Si annunzia già la vendita di 153 case situate nei luoghi più poveri della città.

Terminato il lutto di corte, cioè a dire verso la metà del giugno 1866, il re e la regina faranno il loro giro in provincia, cominciando, a quanto si assicura, da Anversa.

PRINCIPATI UNITI. — La *Patrie* ha dal suo corrispondente di Costantinopoli un sunto dell'ultimo dispaccio spedito da S. E. Fuad Pascià al principe Couza in data 29 novembre.

« La Porta, vi è detto, non può e non deve essere accusata di disapprovare la pronta ed energica repressione di una rivolta del popolo; essa non è punto disposta a favorire lo spirito rivoluzionario nei Principati Uniti: essa ha dato prove bastanti del suo desiderio di mantenere l'ordine delle cose stabilito dai trattati, perchè possa sorgere dubbio a tale riguardo; essa ha doppio interesse a che regni in quelle provincie una pace durevole e reale, perchè i Principati formano parte integrante dell'impero, e perchè sono limitrofi ad altre provincie, la cui tranquillità non può tollerare movimenti sediziosi che si preparassero nelle loro vicinanze.

La Porta protesta adunque altamente contro l'interpretazione che il principe Couza vuol dare ai passi del gran visire: essa non può nemmeno menar buone le insinuazioni del principe circa la sua velleità di oltrepassare i limiti imposti dal trattato di Parigi.

Il rispetto ai trattati è la religione della Porta; il principe Couza sa che la Porta fu la prima a prestarsi con ogni cura ogniqualvolta si trattò di conservarli intatti.

Il gran visir confessa che scrivendo una lettera amichevole, egli non ha punto pensato di poter esser tacciato di aver violata la Convenzione di Parigi, nella quale non vi ha nulla che proibisca al governo imperiale di comunicare col principe Couza senz'aver preso prima concerto colle potenze garanti.

Il dispaccio finisce dicendo, che la Porta prende atto colla più grande soddisfazione della dichiarazione del principe Couza di non lasciarle la cura di concertare colle potenze garanti le misure imposte dalla Convenzione.

Questa dichiarazione è un pegno di più della ferma risoluzione del principe d'impedire e di prevenire qualunque circostanza che potesse sforzare il governo sovrano e le alte potenze garanti a ricorrere a questa triste alternativa.

Il gran visir si dà adunque premura di ringraziare sinceramente il principe delle nuove assicurazioni che gli dà a tale riguardo: esprime la speranza che la fermezza del suo linguaggio mostrerà ancora una volta di più l'importanza che la Corte annette al far scomparire ogni dubbiezza ed ogni malintese fra lei ed i Principati Uniti.

GIAPPONE. — Un dispaccio privato annunzia che il Mikado, che è il capo della religione e l'imperatore vero del Giappone, non avrebbe ratificato l'ultima concessione stata fatta alle potenze europee; quella, cioè, del porto di Osaka che il Taicoun aveva aperto al commercio europeo.

Il Mikado avrebbe dato per motivo del suo rifiuto la troppa vicinanza del porto di Osaka alla città di Miyaka sua residenza.

Il corpo diplomatico all'annunzio di questo incidente si è portato ad Osaka. (*Patrie*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE
UFFICIO DI FIRENZE

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dal 18 *al* 24 *dicembre* 1865.

Lettere: Borghi-Mamo Adelaide, Lisbona — Chatard Silos, Roma — Colonna Alessandro, Roma — Duci Marianna, Viterbo — Duffay Wuille G., Yverdun — De Fourmont le Vicompte, Roma — Gardini Enrichetta, Roma — Grassmann Sofia, Roma — König Enrico, Roma — Luchetti Carolina, Roma — Mikoldvoska, Roma — O'Neill, Lisbona — Pardini Pellegrini, Roma — Rivière Otharis, Hayti — Viteleschi Marchese, Roma.

Stampe: Bargettini Pietro, Empoli — Barkley Mad. G., Bukarest — Calconessi, Malta — Ester Sacerdote, Torino — Gambaro Paolo, Tirano — Gambierasi Luigi, Spezia — Grass Pasteur, Dezay — Haas, Basilea — Hardisty Miss, Glyon — Luzzi marchese Carlo Luigi, Torino — Pecori Gaetano, Milano — Raya Vittore, Bologna — Renon Hugo, Genova — Traversi Giovanni, Faenza — Trotti Raffaele, Genova.

Togliamo dal *Giornale della Marina* le seguenti notizie:

La divisione navale di evoluzione composta dalla fregata *Italia*, con la bandiera del contro ammiraglio Vacca, dalla fregata *Gaeta*, dalla corvetta *Etna* e dall'avviso *Peloro*, è giunta in Ancona la sera del 23 andante. La fregata corazzata *Carignano* della stessa divisione è al Pireo, e l'altra corazzata *San Martino* trovasi a Malta.

Ci scrivono in data 15 novembre da Montevideo:

I servizi che rende la bandiera italiana sul teatro della guerra del Parana, formano sempre più l'ammirazione di tutte le colonie europee colà stabilite. Il comandante Caimi, con la piro-cannoniera *Veloce*, otteneva il rilascio dalle autorità del Paraguy di quattro bastimenti mercantili nazionali, uno montevideano e tre argentini, e dopo aver fatto ed essi discendere il fiume, e messe al sicuro tutte le famiglie europee di Bona Vista, si fermava a Corrientes. Egli prendeva la iniziativa pel mantenimento dell'ordine in questa ultima città, perciò appena ne sgombrava l'esercito paraguayano, eletto presidente di una giunta provvisoria di salute pubblica, faceva armare 300 stranieri colà dimoranti, e con essi l'equipaggio della sua cannoniera vi mantenne la più perfetta tranquillità sino all'arrivo delle truppe brasiliane ed argentine. Esso quindi interponeva i suoi buoni uffici pel rilascio del signor Solas, vice-console spagnuolo arrestato dalle autorità del Paraguay. Tutti i giornali delle sponde del Plata si diffondono in encomii per la nostra marina e specialmente pel comandante la stazione signor Lampo Camillo e pel sullodato Caimi.

La nostra piro-corvetta *Magenta* partita da Rio Janeiro il 23 ottobre, giungeva a Montevideo il 5 novembre.

Il 23 corrente è stata felicemente varata dai cantieri della Seyne la nostra piro-cannoniera corazzata *Varese*.

Il 19 è completamente naufragato presso la spiaggia di Maravera il barco nazionale *Immacolata* carico di grano, capitano Antonio Artesi. — Nell'infortunio perirono 8 persone e 4 si salvarono. — Il capitano del porto di Cagliari ha dato subito tutte le disposizioni necessarie per soccorrere i superstiti.

ULTIME NOTIZIE

— Regna in Baviera una certa agitazione fra il partito liberale.

Nella sera del 20 dicembre molti cittadini riuniti nella gran sala dell'Aquila d'oro a Nurimberg adottarono la seguente risoluzione:

« 1° La potenza e l'influenza che prende ogni giorno più in Monaco un partito avverso ad ogni libertà, destano gravi inquietudini nel popolo bavarese;

« 2° Nell'affare Wagner questo partito si è reso colpevole verso il re, avendo svisata nel modo più audace la verità;

« 3° Il segretariato del gabinetto, nella sua attuale posizione, è incompatibile col regime costituzionale;

« 4° Il paese diffida a giusta ragione del presidente del Consiglio dei ministri signor de Pfordten;

« 5° Si può ben star sicuri che nella prossima sessione le Camere faranno valere con energia i lagni formulati nella presente risoluzione; il popolo li sosterrà fedelmente nella loro lotta contro le tendenze ostili ad ogni libertà. »

La riunione autorizza il comitato per gl'inviti a mandare, quando lo creda necessario, di concerto con altre città ed altri distretti, una deputazione al capo dello Stato per esporgli verbalmente la situazione ed i sentimenti del paese.

— Si scrive da Londra alla *Patrie* che il generale A. Nelson, comandante del distretto di Morant-Bay, stato mandato dal governatore della Giamaica in missione a Londra, ha ottenuto dal gabinetto i nuovi rinforzi che dimandava.

Per spedire questi rinforzi si aspetteranno i dispacci di sir Henry Storks incaricato di dirigere i lavori della Commissione d'inchiesta alla Giamaica.

Sir Henry Storks è partito il giorno 19 da Southampton, e non si potranno aver sue notizie che verso il finire del febbraio.

Giusta le promesse state fatte al generale A. Nelson i rinforzi per la Giamaica consisterebbero in tremila uomini di truppe con cinque bastimenti; e così si verrebbe a portare a sedici bastimenti la squadra del vice-ammiraglio Hope incaricata della sorveglianza delle coste della Giamaica.

— Si legge nell'*Epoca*:

Non si potrebbe dir nulla di positivo riguardo alla mediazione anglo-francese nella vertenza fra la Spagna ed il Chilì.

Quanto è certo si è che una vera mediazione non esiste e che non è stata mai accettata dalla Spagna.

Non esiste nemmeno un arbitrato, che del resto sarebbe impossibile trovandosi le cose come ora sono.

I buoni uffici delle due potenze tendono del resto a far sì che il governo del Chilì ed il generale Pareja possano accordarsi fra loro mediante l'intercessione del corpo diplomatico accreditato al Chilì.

Noi desideriamo che i fatti del Perù non abbiano complicata la situazione.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 28.

Tre fregate ebbero l'ordine di recarsi nel Pacifico.

Il Corpo diplomatico si congratulò colla regina in occasione del suo ritorno nella capitale.

Londra, 28.

La Banca ha elevato lo sconto al 7 p. cento.

Roma, 28.

È giunta questa mattina a Civitavecchia la fregata spagnuola *Gironda*, che reca l'ambasciatore spagnuolo, sig. Isturitz.

Parigi, 28.

Situazione della banca: — Aumento portafoglio milioni 31 1/2; anticipazioni 1/2; biglietti 20 1/4; tesoro 19 1/2. Diminuzione numerario 4 3/10; conti particolari 5 3/5.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Dic. 27	28
Fondi francesi 3 0/0	68 20	68 10
Id. 4 1/2 0/0	97 25	98 —
Consolidati inglesi 3 0/0	87 1/8	87 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	65 40	65 35
Id. (fine mese)	65 45	65 45
Id. (fine pross.)	65 75	65 75
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	833	825
Id. italiano	410	407
Id. spagnuolo	471	468
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	222	220
Id. Lombardo-venete	428	436
Id. Austriache	433	432
Id. Romane	157	160
Obb. strade ferr. Romane	159	158
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Parigi, 28.

Laroche-Jacquelein è morto.

La *France* smentisce che il marchese di Montholon abbia inviato a Parigi un segretario di legazione per chiedere nuove istruzioni riguardo alla questione del Messico.

Lo stesso giornale smentisce del pari che Montholon abbia dichiarato che avrebbe abbandonato Washington se Johnson fosse per accreditare un rappresentante presso Juarez.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera: *Poliuto*, del maestro Donizetti — Ballo: *Don Giovanni*, del coreografo Colucci.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica compagnia diretta da L. Bellotti-Bon recita: *Montjoye*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica compagnia diretta da Giuseppe Peracchi recita: *Un bel matrimonio*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
Nel giorno 28 dicembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 765, 7	mm 764, 1	mm 764, 5
Termometro centigrado	— 2, 5	5, 0	0, 0
Umidità relativa	90, 0	79, 0	90, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura: Massima + 5,5; Minima — 4,3
Minima nella notte del 29 dicembre — 3,8.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 29 dicembre 1865.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
5 % god. 1 Lug. 65	65 55	65 50	65 95	65 90	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god. 1 Apr. 65	40 »	39 95	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 — 1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	16 95	16 93	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	69 1/2	69 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	209 3/4	209 1/2	» »	» »	» »	209 1/2 fc.
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	46 »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	350 »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	» »	68 »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 65	308 »	303 »	310 »	305 »	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	» »	» »	» »	» »	160 »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 65	393 »	392 »	396 »	394 1/2	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 75	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 20	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8	100 »	99 7/8
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
Roma	30	488 »	484 »
Bologna	30	99 3/4	99 1/2
Ancona	30	99 3/4	99 1/2
Napoli	30	99 3/4	99 1/2
Milano	30	99 3/4	99 1/2
Genova	30	99 3/4	99 1/2
Torino	30	99 3/4	99 1/2
Venezia e L. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 15	25 »
Detto	90	24 90	24 75
Parigi	30	100 1/4	99 3/4
Detto	90	99 1/2	98 3/4
Lione	90	99 1/2	98 3/4
Marsiglia	90	99 1/2	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 65 50 fine corr.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Onde ovviare agli inconvenienti che possono derivare dal ritardo nel cambio dei certificati provvisorii delle obbligazioni di questa Società in titoli definitivi, specialmente in riguardo al sorteggio della serie da rimborsare, si invitano i possessori dei certificati suddetti a volerli presentare quanto più presto sia possibile nelle diverse località rispettivamente loro assegnate per il cambio, giusta il prospetto che trovasi esposto presso i diversi stabilimenti incaricati di tale operazione.

2098 **La Direzione.**

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIALE

Per la fabbricazione dello zucchero colle barbabietole, in Rieti

A termini dell'articolo 36 dello statuto è convocata l'adunanza generale in sessione straordinaria il giorno 10 gennaio 1866 alle ore 11 antimeridiane, nella sala del palazzo comunale per deliberare sopra i seguenti oggetti:

1° Provvedimento eccezionale sulla fabbricazione del corrente anno;

2° Emissione delle azioni di godimento a senso degli articoli 17 e 18 dello statuto, e del regio decreto di autorizzazione;

3° Seconda emissione di azioni duecento in aumento del capitale sociale, a forma dell'articolo 5 dello statuto e del regio decreto d'autorizzazione.

Rieti, 25 dicembre 1865.

Il Consiglio amministrativo
Francesco Palmegiani, *Consigliere ff. di Presidente.*
Filippo Duprè, *Consigliere,*
B. Vecchiarelli, *Id.*
Antonio Blasetti, *Id.*
2151 **Angelo Perotti**, *Segretario.*

COMUNE DI PALAJA

Il sottoscritto sindaco, inerendo alla deliberazione del consiglio comunale in data del 13 novembre p. p. fa noto essere tuttora vacante l'impiego di maestra della Scuola elementare femminile nel castello di Montefoscoli, cui è annesso l'annuo stipendio di Ln. 400, 00; comprensivo indennità di pigione per la stanza della scuola; ed i seguenti

OBBLIGHI

1° Impartire la istruzione conforme ai programmi *E. F.*, di che nel regolamento per le scuole elementari della provincia di Pisa approvato dal R. Ministero della pubblica istruzione con ordinanza de' 17 dicembre 1863 ed insegnare i lavori di maglia e cucito riputati necessari ad una ben ordinata famiglia.

2° Osservanza del precitato regolamento, ostensibile nell'uffizio comunale, tanto per ciò che concerne la disciplina, quanto per quello riguarda i giorni, la durata delle lezioni, ecc.

3° Inibito alla titolare di partire dal posto, renunziandolo, se non previa la disdetta di mesi due.

Restano perciò invitate tutte coloro che bramassero concorrere all'impiego che sopra, a far pervenire, franche di posta, al sottoscritto (nel termine di giorni venti computabili da quello della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*) le opportune istanze in carta da bollo, corredate del diploma d'idoneità e della fede di specchietto, questa in data recente.

Dalla residenza comunale, li dicembre 1865.

Il sindaco
2152 **Dott. Gius. Soldani.**

AVVISO

Per la spontanea rinunzia della titolare è rimasto vacante il posto di pubblica levatrice in Palaja, cui va annesso l'appuntamento annuo di Ln. 250,00 ed i seguenti

OBBLIGHI

1° Residenza nel castello di Palaja.

2° Assistere gratuitamente tutte le partorienti miserabili del comune.

3° In caso di renunzia, onere nella titolare di concedere due mesi di tempo al municipio per provvedersi.

Restano pertanto invitate coloro che bramassero concorrere all'impiego che sopra, a rimettere al sottoscritto, franche di posta, nel termine di giorni venti decorrendi dal dì della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, le analoghe istanze in carta da bollo, corredate della matricola e della fede di specchietto, questa in data recente.

Palaja, dalla residenza comunale, li dicembre 1865.

Il sindaco
2153 **Dott. Gius. Soldani.**

DIFFIDAMENTO.

Avendo i tipografi sottoscritti acquistata la proprietà per l'Italia dei disegni ed incisioni contenuti nel giornale Die Modenwelt di Berlino, diffidano gli editori che essi procederanno a termini di legge contro chi si valesse di questi disegni ed incisioni senza la dovuta autorizzazione.

2155 G. Cassone e Comp.

2145 AVVISO.

Con decreto del 19 decembre 1865, il tribunale di prima istanza di Livorno ha dichiarato il fallimento della ditta mercantile ivi cantante nei nomi di G. Sisti e comp., ha nominato giudice commissario al fallimento medesimo l'illustrissimo signor auditore Diederigo Barigazzi ed ha nominati in agenti i signori fratelli Polidori.

Livorno, addì 22 dicembre 1865.

Dott. Pietro Gièra.

Decreto di apertura di graduatoria proferito dal tribunale di prima istanza di Montepulciano il 23 dicemb. 1865.

Omissis etc.

Dichiara definitivo e irretrattabile a tutti gli effetti il prezzo convenzionale stipulato nell'atto pubblico di vendita e compra del dì 11 gennaio 1864 rogato ser Pietro Faenzi, registrato a Montepulciano il 27 dello stesso mese passato tra l'illustrissimo signor cav. Ottavio Andreucci ed il signor Federigo Terrosi.

Dichiara inoltre aperta la graduatoria dei creditori del prenominato sig. Ottavio Andreucci ed autori aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei beni venduti al signor Federigo Terrosi col precitato contratto dell'11 gennaio 1864. — Assegna ai creditori medesimi il tempo e termine di giorni trenta ad aver prodotti in atti di questa cancelleria i titoli e documenti giustificativi i loro crediti per gli effetti e sotto le comminazioni di ragione. — Nomina l'eccellentissimo signor dottor Filippo Dei direttore della graduatoria della quale si tratta con gli oneri ed emolumenti che sono di ragione.

Dichiara che le spese degli atti di purgazione d'ipoteche, e relative non che quelle del presente decreto ecc. dovranno prelevarsi con privilegio.

2154 Colombo Colombi, *proc.*

2150 AVVISO.

Con decreto proferito dal tribunale di prima istanza di S. Miniato li 14 agosto 1865, alle istanze dei signori Don Luigi e Francesco fratelli Giannini qualificati come in atti, venne aperto il giudizio d'ordine, e di graduatoria dei creditori del signor Leone del fu Ferdinando Massai possidente domiciliato a Millicciano pretura e comune di Montajone, oggi degente a Campi, e suoi autori aventi diritto alla distribuzione del prezzo e frutti, unitamente alle rendite estanti presso l'economo giudiciale.

1° Di un casamento posto nella città di S. Miniato comune di detta città parrocchia di S. Domenico, aggiudicato ai sunnominati signori Don Luigi e Francesco Giannini per il prezzo di lire n. 3,700 00.

2° E di tre poderi con case coloniche, ed annessi tutti, denominati il *primo* il podere della Cappella, o Millicciano primo posto nei popoli di Cojano e Campriano comune di S. Miniato e Montaione aggiudicato a detti fratelli Giannini pel prezzo di lire n. 14,190 90.

2° Il podere di Millicciano secondo con villa, oratorio, e annessi, posto nei detti popoli, e comunità aggiudicato a detti fratelli Giannini per l. n. 13,251 38.

3° Il podere della chiesa o Millicciano posto nel popolo di S. Pietro a Cojano comune di Montajone aggiudicato anche questo ai predetti fratelli Giannini pel prezzo di lire n. 10,077. 60.

Venne nominato messer Carlo Vanni a redattore del progetto della graduatoria suddetta ed assegnato ai creditori di detto Leone Massai e suoi autori il tempo e termine di un mese ad aver prodotto nella cancelleria del suddetto tribunale i titoli e documenti dei relativi crediti a forma della legge ed alle comminazioni di che nella medesima.

Questo dì 20 dicembre 1865.

Gio. Ciampolini, *procuratore* dei fratelli Giannini.

Si rende pubblicamente noto che il Subeconomato dei Benefizi vacanti della diocesi di Siena sta aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana. 2141

SI TROVANO in vendita ad Arezzo n° 32 telaia a spola volante con tutti i respettivi accessori. Per le trattative dirigersi a Giovanni Gandolfi in Arezzo.
2148

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

È PUBBLICATO

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CORREDATO

della Relazione a S. M. del Guardasigilli, dell'Indice alfabetico ed analitico, del Decreto per le disposizioni transitorie e della Tabella delle corrispondenze fra il Codice penale del 20 novembre 1859 ed il Codice penale toscano.

Prezzo: L. 1 50.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.
» Cuneo da Merlo Carlo.
» Casale da Rolando Fratelli.
» Novara da Rusconi Pasquale.
» Vercelli da Vallieri Giuseppe.

Manuale Pratico di Medicina Legale

DI

G. L. CASPER

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE
del Dottore EMILIO LEONE

***con aggiunta del cavaliere* Carlo Demaria**

Opera utile a tutti i Medici specialmente condotti, ai Magistrati ed agli Avvocati.

Due volumi — Prezzo lire 16.

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE

DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865

Edizione in 16° — Prezzo: centesimi **60.**

RELAZIONI E DISCUSSIONI

FATTE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

INTORNO

all'Unificazione Legislativa del Regno

ALL'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA

ED

ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Due volumi in 4° grande — Prezzo L. 9.

Con ordinanza dell'ill° signor auditore Pompilio Citerni, giudice commissario al fallimento di Agostino Barelli, è stata destinata la mattina del dì 15 febbraio prossimo 1866, a ore dodici, per la convocazione dei creditori contumaci del detto fallito per l'effetto di procedere alla verificazione dei loro titoli di credito a forma della legge; perciò s'intimano e citano i creditori suddetti ad intervenire in detto giorno ed ora nella cancelleria del tribunale di prima istanza di questa città per procedere alla verificazione che sopra.

Il sindaco: Alessandro Colomba.
2146

2147 EDITTO.

Si rende pubblicamente noto, che il tribunale di prima istanza di Pistoia alla pubblica udienza de' 21 dicembre corrente ha proferito un decreto del seguente tenore:

Omissis etc.

Prima di pronunziare sulla istanza avanzata ne' 13 decembre corrente dal signor Giuseppe del fu Luigi Eschini de' suburbj di Pistoia, e diretta a dichiarare perento, e come non più esistente il giudizio del di lui fallimento, dichiarato da questo tribunale con decreto de' 5 aprile 1856, non proseguito, e ora rimasto senza scopo per avere il detto sig. Eschini disinteressati tutti i di lui creditori. — Assegna a chiunque possa avere interesse per opporsi a tale istanza il termine di un mese dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ad avere presentate le opportune deduzioni nella cancelleria di questo tribunale sulle quali sarà pronunziato ai termini di ragione; altrimenti decorso inutimente detto termine, sarà fatto diritto alla predetta istanza.

Ordina che questa pronunzia sia pubblicata per mezzo di editti, da affiggersi nei soliti luoghi, e da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a spese del signor Eschini.

Firmati all'originale
A. G. Agnelli *ff. di pres.*
C. Razzetti *canc.*

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Pistoia, li 26 dic. 1865.

C. Razzetti.

Per copia conforme salvo ecc.
Dott. Cesare Tognini
Procurator legale del sig. Eschini.

Tutti i creditori del fallimento di Maddalena Reali, sono intimati a presentarsi nella cancelleria del tribunale di prima istanza di questa città nel termine di giorni quaranta per dare in nota i respettivi loro titoli di credito, onde procedere quindi alla verificazione dei medesimi a forma del Codice di commercio.

Firenze, 29 dicembre 1865.

Pel signor Vittorio Giovannini
sindaco provvisorio
D. Gaetano Bartoli. 2157

Con ordinanza dell'illustrissimo signor auditore Diederigo Barigazzi giudice commissario al fallimento di Massimiliano Bacci, è stata destinata la mattina del 25 gennaio prossimo 1866, a ore 11 per la verifica dei crediti verso il detto fallito. Perciò s'intimano e citano i creditori del predetto fallito Massimiliano Bacci, ad intervenire in detto giorno, ed ora nella camera di consiglio del tribunale di prima istanza di Livorno per procedere alla verifica dei loro titoli di credito a forma della legge.

Il sindaco
2142 Alessandro Colomba.

Con ordinanza dell'illustrissimo signor auditore Pompilio Citerni giudice commissario al fallimento della fallita Società dei lavoranti fornai, è stata destinata la mattina del dì 8 febbraio prossimo 1866, a ore dodici per la verificazione dei crediti verso la detta Società. Perciò s'intimano e citano tutti i creditori della predetta fallita Società dei lavoranti fornai ad intervenire in detto giorno ed ora nella cancelleria del tribunale di prima istanza di questa città, all'effetto di procedere alla verificazione dei loro titoli di credito a forma della legge.

2143 Dott. Braccio Bracci.

Con ordinanza dell'illustrissimo signor auditore Diederigo Barigazzi giudice commissario al fallimento di Rosaria Guidi, è stata destinata la mattina del dì sei febbraio 1866, a ore undici, per la verifica dei crediti verso la detta Rosaria Guidi. Perciò s'intimano e citano i creditori della predetta fallita Guidi, ad intervenire in detto giorno ed ora nella camera di consiglio del tribunale di prima istanza di Livorno, per ivi procedere alla verifica dei loro titoli di credito a forma della legge.

2144 Dott. E. Lambardi.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, primo turno civile, con sentenza proferita in questo giorno alle istanze di Oreste Cecchi negoziante di pellami nella città di Prato, ha dichiarato il di lui fallimento, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte ed effetti mobili del fallito, e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Alessandro Catani, ed in agente il signor Giuseppe Biancalani.

Dalla cancelleria del tribunale di 1ª istanza di Firenze li 28 dicembre 1865.

2149 G. Maretti.

PROVINCIA DI PISA, COMUNITÀ DI LARI

Veduta la deliberazione consigliare del 26 ottobre prossimo passato colla quale si instituisce nel paese di Perignano una scuola maschile elementare;

Il sindaco del comune di Lari avvisa nuovamente in quanto occorra, essere aperto il concorso a detto posto con l'annuo appuntamento di L. 700 da conferirsi ad un maestro che munito del diploma di abilitazione, ancorchè non rivesta il carattere di sacerdote, tenga la sua residenza nel casale detto le *Case Ricchi* come più centrale ed adempia poi a tutti gli oneri prescritti nel relativo regolamento comunale.

Restano pertanto invitati tutti coloro che intendessero concorrere al detto posto a far pervenire a questo uffizio comunale franche di porto le loro istanze corredate dei documenti di idoneità e moralità entro il 10 del prossimo mese di gennaio 1866.

Lari, dall'uffizio comunale li 26 dicembre 1865.

Il Sindaco
2156 **R. Pedini.**

ANNALI

DI

MEDICINA PUBBLICA

IGIENICA E PROFESSIONALE

diretti dal dott. **Pietro Castiglioni**, *vice-Presidente dell'Associazione medica italiana, già Deputato al Parlamento.*

Questo nuovo periodico si occupa di tutte le relazioni della medicina e delle scienze affini coll'amministrazione dello Stato, dei comuni, delle diverse istituzioni pubbliche e private, e colla igiene pubblica e privata, e s'indirizza ai sanitari, ai membri delle Commissioni comunali di sanità, sindaci, amministratori, capi d'istituti, insegnanti e capifamiglia.

Esce un fascicolo di 16 colonne il 10, il 20 e il 30 d'ogni mese; a cominciare dal 10 gennaio 1866.

L'associazione può prendersi da qualunque epoca, ma per un anno intero, col pagamento anticipato di lire 8 in contanti, vaglia postale o francobolli.

Ogni domanda o trasmissione dev'essere indirizzata, franca di porto, in Firenze, via del Castellaccio, n° 20, all'Amministrazione degli *Annali di Medicina pubblica, igienica e professionale.*

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

DEGLI

Atti dello Stato Civile

COMMENTO

PER CURA

DELL'AVV. MICHELE DE GIOVANNI

MANUALE

PER GLI UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE
PER I CANCELLIERI E PER I GIUDICI

Prezzo: L 1.